

**Repubblica Italiana**

**Università degli Studi Roma Tre**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**l'affidamento dei servizi e prodotti informatici per la gestione delle carriere  
studenti e dell'offerta formativa**

**TRA**

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 133, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

**E**

La società XXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

**PREMESSO**

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 19 ottobre 2021 Prot. n. 79082 del 21 ottobre 2021 ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi e prodotti informatici per la gestione delle carriere studenti e dell'offerta formativa, per la durata di trentasei mesi e per un importo complessivo massimo di

euro 867.000,00 (ottocentosessantasettemila/00) oltre I.V.A. – soggetto a ribasso;

- Che, a tal fine, il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” e per estratto sui quotidiani XXX;

- Che l’Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra* e, relativamente all’offerta economica, ha offerto una percentuale di ribasso sull’importo a base di gara pari a XXX% (XXX per cento);

- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Direttore Generale n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- Che l’Avviso di gara esperita è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale - n. XXX del XXX, sul profilo del committente, sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, e sui quotidiani XXX;

- *(eventuale, in caso di consegna d’urgenza)* Che in data XXX è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di avvio del servizio;

- Che la relativa spesa graverà sul budget economico dell’Università;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "CSA") e i relativi allegati, i documenti di offerta dell'Appaltatore, con particolare riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

## **CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la l'affidamento dei servizi e prodotti informatici per la gestione delle carriere studenti e dell'offerta formativa secondo le modalità specificate nel presente contratto e nei documenti citati nell'**Art. 1**, ai quali si rinvia.

### **Art. 3 – Durata**

L'appalto è avviato con la consegna del servizio e termina 36 mesi dopo la data del verbale di collaudo.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali – ad eccezione dell'importo *una tantum* previsto per il servizio di star up che non sarà riconosciuto in sede di rinnovo- per un periodo di ulteriori trentasei mesi.

L'Università eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'Università si riserva, altresì, la

facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora l'Università non manifesti l'intenzione di avvalersi di una o entrambe le suddette opzioni di rinnovo o proroga del contratto, il presente Contratto avrà cessazione alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Università stessa.

#### **Art. 4 – Importo**

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto, per 36 mesi, ammonta a complessive € XXXXX ( da determinarsi in sede di offerta) così suddiviso:

- € XXX (€ XXX) oltre I.V.A. per prodotti software (licenze d'uso, canone di manutenzione e assistenza);
- € XXX (€ XXX) oltre I.V.A. per i servizi di start-up migrazione dei dati, formazione agli studenti, ecc);
- € XXX (€ XXX) oltre I.V.A. per i servizi di assistenza applicativa (gestione applicativa e basi di dati); In relazione a detta voce al mutuare delle esigenze e, quindi, delle risorse impegnate in quantità e qualità, il piano di impiego potrà essere rivisto e aggiornato, nel limite del massimale di GU complessivamente previste; Verranno pertanto corrisposti, su base trimestrale, solo gli oneri relativi alle GU effettivamente richieste ed erogate;
- € XXX (€ XXX) oltre I.V.A. per servizi sistemistici (servizi di gestione sistemistica su cloud).

#### **Art. 5 – Fatturazione e pagamenti**

L'importo contrattuale sarà fatturato secondo le seguenti modalità:

licenze e canoni di manutenzione del software: in due soluzioni annuali anticipate,

ciascuna pari alla metà dell'importo annuale complessivo.

Le licenze e i canoni di manutenzione annuali saranno calcolati a partire dalla data del verbale di avvio in produzione del nuovo sistema;

start-up e migrazione: alla data del verbale di avvio in produzione del nuovo sistema;

servizi e supporto: trimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente erogati nel trimestre precedente;

I pagamenti verranno effettuati, previa attestazione di verifica di conformità e di regolare esecuzione con il quale l'Università autorizzerà l'Appaltatore all'emissione della relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55. I pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore entro trenta giorni naturali e consecutivi a seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 10 del CSA

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *“Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 133 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004”* e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **9736979941**

Ciascun pagamento sarà effettuato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.10 del CSA, previa verifica da parte dell'Università che permanga in capo all'Appaltatore l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università pagherà ciascuna fattura entro

**trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti del seguente **Art. 7** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 6 – Revisione dei prezzi**

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di aggiornamento e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Resta fermo che la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario e solo per la quota parte eccedente il 5% e comunque in misura pari all' 80% di detta eccedenza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.

#### **Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste

Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il seguente codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegnano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo **Art. 16** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

## CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

### Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le modalità di esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto e di tutte le prestazioni ad esso correlate, sono prescritte in dettaglio nel CSA e nei documenti ad esso allegati, nonché nei documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore, citati all'Art. 1 del presente Contratto.

*(eventualmente, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari):*

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è suddivisa secondo le quote percentuali dettagliatamente espresse nell'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, come di seguito riportato:

- **XXX** eseguirà la quota del **XXX%** della totalità dei servizi oggetto dell'appalto;
- **XXX** eseguirà la quota del **XXX%** della totalità dei servizi oggetto dell'appalto.

### Art. 9 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 16 del presente Contratto.

### Art. 10 a - Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

**[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]** – Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto,

fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 16 del presente Contratto.

*Oppure*

#### **Art. 10 b – Subappalto**

*[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]* – L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ . Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 27 del CSA.

#### **Art. 11 – Referente dell'appaltatore per il Contratto**

L'Appaltatore ha comunicato all'Università il nominativo e i recapiti di un Referente, che avrà il ruolo di interlocutore con l'Università e di responsabile della gestione del Contratto per l'Appaltatore.

### **CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE E POLIZZE**

#### **Art. 12 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX e attestata con documento n. XXX del XXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 18 del CSA.

### **CAPO V - RESPONSABILITÀ DELLA PARTE APPALTATRICE**

#### **Art. 13 – Sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università, come espressamente previsto dal CSA. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

**Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa**

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nella materia oggetto della fornitura.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal “*Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre*” consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'**Art. 16** del presente Contratto.

## CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

### Art. 15 – Inadempimenti e penali

Per tutto ciò che riguarda gli eventuali inadempimenti dell'Appaltatore e le relative penali, si rimanda a quanto espresso nell'art. 6 del CSA.

### Art. 16 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'Art. 7, dall'Art. 9, dall'Art. 10 e dall'Art. 14 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università comunichi a mezzo PEC all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 12 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni. Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

Rimane, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dal CSA e dalla normativa attualmente vigente.

#### **Art. 17 – Recesso**

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui **Art. 12** del presente Contratto.

#### **Art. 18 – Affidamento a terzi**

In caso di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'**Art. 17** del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente.

### **CAPO VIII – NORME FINALI**

#### **Art. 19 – Obbligo di riservatezza**

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, come disposto dall'art. 16 del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

#### **Art. 20 – Servizi minimi essenziali**

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", come espressamente richiamato dall'art. 15 del Capitolato speciale, al quale si rinvia.

#### **Art. 21 – Comunicazioni tra le parti**

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente

Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di offerta.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

#### **Art. 22 – Risoluzione delle controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 23 – Variazione delle condizioni contrattuali**

Le Parti si riservano la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di espletamento dell'appalto che si renda utile ed opportuno in conseguenza di modifiche alla normativa in vigore e, in particolare, in conseguenza di variazione delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi dovrà procedersi in forma scritta, anche a mezzo PEC.

#### **Art. 24 – Norme sopravvenute**

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, questi

rinunciano a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Art. 25 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma \_\_\_\_\_

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, \_\_\_\_\_

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile** – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute **nell'Art. 3 – Durata; Art. 4 – Importo; Art. 6 –**

**Revisione dei prezzi**

**Art. 5 – Fatturazioni e pagamenti; Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi**

finanziari – Clausola risolutiva espressa; Art. 9 – Divieto di cessione - Clausola risolutiva espressa; Art. 10 a - Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 15 – Inadempimenti e penali; Art. 16 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 17 – Recesso; Art. 18 – Affidamento a terzi; Art. 19 – Obbligo di riservatezza; Art. 20 – Servizi minimi essenziali; Art. 22 – Risoluzione delle controversie; Art. 23 – Variazione delle condizioni contrattuali; Art. 24 – Norme sopravvenute; del presente Contratto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE,